

Legge regionale 18 dicembre 1984 , n. 53 - TESTO VIGENTE dal 05/01/2012

Norme modificative, integrative e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre leggi regionali di intervento concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 20

(3)(4)(5)

Il termine per la presentazione dei progetti di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, è fissato al 31 dicembre 1985.

(1)(6)(7)(8)

Tuttavia, nel caso in cui gli interessati siano ammessi ai contributi, ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, il termine per la presentazione dei progetti di cui al primo comma è fissato in mesi sei a decorrere dalla data di comunicazione del decreto del Presidente della Giunta regionale.

Note:

- 1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
- 2 Terzo comma abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 36/1985
- 3 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 36/1985
- 4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 36/1985
- 5 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
- 6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, L. R. 55/1986
- 7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 55, L. R. 26/1988
- 8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 5, comma 1, L. R. 24/1989